

Nota informativa sul procedimento contributivo

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni,
- dall'articolo 11, comma 2, del DPR n. 25 gennaio 2012, n. 33/Pres (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano) e successive modifiche e integrazioni,

per i seguenti contribuiti:

- **impresa di nuova costituzione (art. 42 bis L.r. 12/2002)**
- **artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura (art. 54 L.r. 12/2002)**
- **ammodernamento tecnologico (art. 55 bis L.r. 12/2002)**
- **acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro (art. 56, c. 1, lett. a) L.r. 12/2002)**
- **mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere (art. 56, c. 1, lett. c) L.r. 12/2002)**
- **commercio elettronico (art. 57 L.r. 12/2002)**
- **imprese artigiane di piccolissime dimensioni (art. 60 bis L.r. 12/2002)**

Oggetto del procedimento

Concessione di incentivi di cui al DPR n. 25 gennaio 2012, n. 33/Pres (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano), titolo II, e successive modifiche e integrazioni, (agli articoli del Testo unico si intendono effettuati i rinvii che seguono, se non altrimenti specificato) per:

- impresa di nuova costituzione (art. 42 bis L.r. 12/2002)
- artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura (art. 54 L.r. 12/2002)
- ammodernamento tecnologico (art. 55 bis L.r. 12/2002)
- acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro (art. 56, c. 1, lett. a) L.r. 12/2002)
- mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere (art. 56, c. 1, lett. c) L.r. 12/2002)
- commercio elettronico (art. 57 L.r. 12/2002)
- imprese artigiane di piccolissime dimensioni (art. 60 bis L.r. 12/2002)

Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso)

CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. via Valdirivo n. 42, 34122 TRIESTE (in seguito CATA).

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria:

Responsabile procedimento	del	ALESSANDRO QUAGLIO		
		FEDERICA HAUSER		
		SILVIA ELLERO	 040 636565	
Responsabili dell'istruttoria		GIULIA BOHM	FAX 040 774685	PEC: cataartigianatofvg@legalmail.it
		LISA PISANI		

Tipo di procedimento e termine per la sua conclusione

I contributi sono concessi e contestualmente liquidati tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, distinto su base provinciale, nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascuna provincia e tipologia di intervento (art. 14, c. 1 e 2).

Il termine per la concessione e contestuale liquidazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della domanda/rendicontazione da parte dell'Ufficio competente (art. 14, c. 3).

Termini per la presentazione della domanda di contributo

Le domande di contributo, unitamente alla rendicontazione della spesa, sono presentate a conclusione del programma di investimento **dal 31 marzo al 31 ottobre** di ciascun anno, fatta salva la possibilità di modificare tali termini, per motivate esigenze, con deliberazione della Giunta Regionale.

Le domande, sottoscritte con firma digitale ed inoltrate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), presentate al di fuori dei termini sopra indicati non sono accolte. Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data e l'ora dell'inoltro telematico tramite PEC (art. 10, c. 8 e 9).

Nell'anno solare le imprese possono presentare al CATA una sola domanda, ad eccezione degli incentivi per mostre, fiere, esposizioni e altre manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui al titolo II, capo III.

☞ La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti (art. 33, c. 3 legge regionale 7/2000).

In sede di prima applicazione, la presentazione delle domande al CATA per accedere agli incentivi, è consentita dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33" emanato con decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2021, n. 051/Pres.

La domanda non è accolta ed il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi (art. 13, c. 5):

- a) non sussistono i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 e le condizioni previste dal regolamento;
- b) la domanda di contributo è presentata senza rispettare le indicazioni riportate nel fac-simile approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del regolamento e l'irregolarità non è sanabile;
- c) la domanda di contributo è presentata al di fuori del periodo dal 31 marzo al 31 ottobre, stabilito all'articolo 10, comma 8 del regolamento;
- d) la domanda di contributo è redatta non utilizzando il fac-simile approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del regolamento oppure modificando lo stesso;
- e) la domanda di contributo per le imprese di nuova costituzione è presentata decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione all'A.I.A.;
- f) la domanda di contributo è riferita a spese interamente sostenute al di fuori del periodo decorrente dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda fino alla data di presentazione della stessa (art. 9, c. 1 del regolamento);
- g) il termine assegnato ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del regolamento, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda, decorre inutilmente;
- h) la documentazione pervenuta per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del regolamento risulta irregolare o incompleta e non è possibile procedere all'istruttoria della domanda sulla base della documentazione agli atti;
- i) per insufficiente disponibilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5 del regolamento;
- j) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata è inferiore al limite minimo di spesa ammissibile prevista dal regolamento per i singoli interventi agevolativi;
- k) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione e contestuale liquidazione.

Termine per l'avvio e conclusione delle iniziative e per l'ammissibilità delle spese (cfr. art. 9)

I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al titolo II, capo I bis (Ammodernamento tecnologico), capo III (Mostre, fiere, esposizioni e altre manifestazioni commerciali nazionali ed estere), capo IV (Commercio elettronico), capo VI (Artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura), capo VII (Acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il

miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro) e capo VIII bis (Imprese artigiane di piccolissime dimensioni) avviano le iniziative successivamente al 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo e le concludono entro la data di presentazione della stessa.

Per le iniziative realizzate dai soggetti beneficiari degli incentivi di cui al titolo II, capo V (Imprese di nuova costituzione), l'avvio può essere antecedente al termine sopra indicato, ma comunque la conclusione deve avvenire entro il termine di **24 mesi** decorrenti dalla data di iscrizione all'A.I.A.

Per le iniziative di cui al titolo II, capo VIII bis (imprese artigiane di piccolissime dimensioni) l'iniziativa deve essere conclusa entro il 31 dicembre precedente all'anno di presentazione della domanda.

Per avvio dell'iniziativa si intende:

- nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti da tale documentazione, la data della prima fattura;
- nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura;
- nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa, come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
- nel caso di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la data di assunzione del primo dipendente.

Termini per presentazione di integrazioni

Ove la domanda/rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'interessato con l'assegnazione di un termine non superiore a **30 giorni** per la regolarizzazione; è consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di **10 giorni**, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine di cui sopra. Ove la domanda/rendicontazione permanga irregolare o incompleta vengono assegnati ulteriori **15 giorni**, trascorsi inutilmente i quali l'Ufficio procede sulla base della documentazione agli atti alla concessione e contestuale erogazione del contributo o all'archiviazione della domanda (art. 13, c. 3 e 4).

Le eventuali variazioni del soggetto beneficiario (es. trasformazione d'impresa) vanno comunicate tempestivamente all'Ufficio competente; si rinvia all'articolo 23.

Divieto di cumulo Gli incentivi possono essere cumulabili con le misure statali, con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato (art. 8, c. 1 bis).

Divieto generale di contribuzione Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

Intensità dell'aiuto (cfr. art. 7):

Tipologia del contributo	% di aiuto	Elevazione % di aiuto	
		Imprenditoria giovanile, femminile o localizzazione nelle zone di svantaggio socio-economico	Rating di legalità
Impresa di nuova costituzione	40	10	5
Artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura	30	10	5
Ammodernamento tecnologico	40		5
Acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro	30	10	5

Mostre, fiere, esposizioni e altre manifestazioni commerciali nazionali ed estere	30	10	5
Commercio elettronico	30	10	5
Imprese artigiane di piccolissime dimensioni	50		5

☞ Si richiama l'attenzione dei soggetti interessati sulle disposizioni del regolamento che prevedono – anche per il periodo successivo all'erogazione del contributo – termini, scadenze, obblighi e sanzioni per il mancato rispetto degli stessi, in particolare su quanto disposto agli artt. 21 e 22 e 24. Di seguito, si riporta un sunto del contenuto di tali norme e di altre norme rilevanti, fermo restando che fa fede il testo approvato, alla cui lettura diretta si rimanda.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI (cfr. art. 21)

Mantenimento dei requisiti soggettivi L'impresa beneficiaria e, nel caso di consorzi, le singole imprese consorziate, devono mantenere i seguenti requisiti soggettivi fino alla concessione e contestuale liquidazione del contributo (art. 2, c. 8):

- l'iscrizione in uno dei quattro Albi provinciali delle imprese artigiane istituiti nella regione FVG;
- non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali;
- non essere destinataria di sanzioni interdittive (art. 9, c.2, lett. d) D.Lgs. 231/2001).

Ulteriori obblighi I beneficiari degli incentivi devono inoltre rispettare i seguenti obblighi:

- rispettare le misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive, di cui all'articolo 34 della legge regionale 3 del 20 febbraio 2015 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);
- rispettare l'obbligo previsto all'articolo 1, commi da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) di dichiarare l'esistenza di aiuti di Stato e «de minimis» nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della stessa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;
- consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa, quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
- non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata.

Vincoli di destinazione I soggetti beneficiari degli incentivi hanno l'obbligo di mantenere, a pena di revoca del contributo, la destinazione artigianale dei beni immobili per tre anni e dei beni mobili per un anno, dalla data di presentazione della domanda di contributo (vincolo oggettivo) (art. 22).

☞ I beni mobili oggetto del contributo divenuti obsoleti o comunque inadatti all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati, fatta salva l'eventuale evoluzione del mercato che consenta economie di spesa per tali beni, da documentare da parte dell'impresa. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'Ufficio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti (art. 22, c. 4).

I medesimi soggetti hanno l'obbligo di conservare dalla data di presentazione della domanda di contributo e fino alla scadenza del vincolo di destinazione, i seguenti requisiti (vincolo soggettivo):

- l'iscrizione in uno dei quattro Albi provinciali delle imprese artigiane istituiti nella regione FVG;
- la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.

☞ La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'incentivo, non comporta la violazione dei vincoli di destinazione né la revoca o rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti

dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 della legge regionale 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa (art. 22, c. 6).

L'Ufficio competente verifica annualmente e direttamente il mantenimento del vincolo di destinazione soggettivo. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione oggettivo, i soggetti beneficiari trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello pubblicato sui siti internet della Regione e del CATA. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente provvede ad effettuare ispezioni e controlli.

☞ Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del contributo.

Casi di annullamento o revoca dell'incentivo (cfr. art. 24)

☞ Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

☞ Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'incentivo è revocato qualora:

- a) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 8 fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 6
- b) non siano rispettate le misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive, di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015;
- c) non sia rispettato l'obbligo previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21, relativo all'obbligo di pubblicare l'importo del contributo liquidato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della stessa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

☞ Il provvedimento di concessione è altresì revocato oppure il contributo concesso è rideterminato, qualora:

- a) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
- b) non siano rispettati i vincoli di destinazione di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in proporzione al periodo per il quale i vincoli non siano stati rispettati.

☞ Le somme erogate sono restituite secondo le modalità previste agli artt. 49 e 50 della L.r. 7/2000.

Adempimenti relativi al regolamento (CE) 1407/2013 – aiuti "de minimis"

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti relativi ai contributi «de minimis» il legale rappresentante dell'impresa richiedente l'incentivo dichiara, in sede di presentazione della domanda di contributo (dichiarazione semplice) e prima della concessione del contributo (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), di essere o meno **"impresa unica"**, come definita dalla normativa comunitaria. La dichiarazione sostitutiva è redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione FVG all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato e su quello del CATA.

☞ Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013:

s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

L'ammontare dell'incentivo oggetto della domanda di contributo, così come quantificato preventivamente dal CATA è comunicato all'impresa prima della concessione.

Ispezioni e controlli Il CATA è autorizzato:

- ad effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 21 e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle sostitutive di atto di notorietà rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (art. 25);
- a richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi (art. 11, c. 1, lett. c), p.to 6).

👉 MAGGIORI INFORMAZIONI SONO REPERIBILI SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE FVG ALL'INDIRIZZO WWW.REGIONE.FVG.IT >ECONOMIA E IMPRESE >ARTIGIANATO E SU QUELLO DEL CATA.